

COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

SETTORE SOCIO-CULTURALE



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 23.12.2013
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 17.12.2015

ART. 1

(Finalità del servizio di ristorazione scolastica e presupposti necessari alla sua attivazione)

1. Il servizio di ristorazione scolastica persegue le seguenti finalità:
 - a) contribuire alla realizzazione del diritto allo studio per tutti i minori che frequentano le scuole ubicate nel proprio territorio;
 - b) valorizzare la fase del consumo del pasto a scuola come momento di crescita educativa e di socializzazione in stretta collaborazione con la scuola e con le famiglie;
 - c) contribuire alla diffusione tra i minori e le rispettive famiglie dell'educazione alimentare intesa come strumento per la prevenzione delle malattie e il mantenimento dello stato di salute della popolazione, sia mediante l'adozione di menù nutrizionalmente corretti concordati con la competente autorità sanitaria, sia mediante l'attività di realizzazione in ambito scolastico di specifici progetti ovvero mediante attività di collaborazione ai progetti medesimi.
2. Il servizio di ristorazione scolastica è attivato presso l'asilo nido comunale integrato e la scuola statale dell'infanzia nonché presso la scuola statale primaria e secondaria di primo grado che prevedono in orario pomeridiano la prosecuzione del servizio scolastico.
3. Il servizio di ristorazione scolastica può essere erogato anche ai centri estivi comunali destinati ai minori delle fasce d'età comprese tra i 3 e i 14 anni.

ART. 2

(Principi che presidono all'erogazione del servizio)

1. L'erogazione del servizio di ristorazione scolastica si uniforma ai principi fondamentali, sanciti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994, dell'eguaglianza, dell'imparzialità, della continuità, della partecipazione, dell'efficacia e dell'efficienza.
2. L'Amministrazione Comunale orienta la propria attività verso il costante miglioramento degli standard di qualità del servizio di ristorazione scolastica.

ART. 3

(Caratteristiche essenziali del servizio)

1. Il servizio di ristorazione scolastica consiste nella preparazione e/o somministrazione di pasti a minori, alunni, insegnanti, presso le strutture scolastiche ed educative indicate nel precedente art. 1 co.2 .
2. La preparazione e la distribuzione dei pasti sono effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge del presente Regolamento e secondo i menù giornalieri e settimanali conformi alle linee guida predisposte dalla Regione Veneto.
3. Le domande di ammissione al servizio devono essere presentate presso il Comune all'inizio dell'a.s. e sono valide per l'intero ciclo scolastico.

ART. 4

(Tariffe, esenzioni e diritto al pasto gratuito)

1. Per i criteri di compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi si rimanda al "Regolamento in materia di Servizi Sociali e Servizi Scolastici" ed in special modo all'articolo 8.
2. Qualora il pagamento della tariffa non sia effettuato nei termini ovvero qualora l'utente abbia consumato il pasto pur essendo privo di titolo idoneo a consentirgli la fruizione dello stesso, il Servizio competente avvierà le procedure di sollecito ai fini

del recupero coattivo del credito in conformità alle disposizioni della normativa vigente in materia.

3. Hanno diritto al pasto:

- a) gli insegnanti in servizio presso le scuole, ricompresi fra gli aventi diritto, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge e regolamento, fatto salvo rimborso da parte del Ministero della Pubblica Istruzione.
- b) gli educatori e gli eventuali altri operatori anche non dipendenti dal Comune incaricati di assistere gli utenti nella fruizione del pasto ovvero di espletare le funzioni connesse agli aspetti organizzativi ed educativi del momento del pranzo.

ART. 5

(Soggetti coinvolti nel processo di erogazione del servizio)

1. I soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale coinvolti nel processo di erogazione del servizio di ristorazione scolastica sono:
 - a) l'utenza, rappresentata dalla Commissione Mensa;
 - b) Servizio Igiene Alimenti Nutrizione (SIAN) dell'A.U.L.S.S. 13;
 - c) l'Amministrazione Scolastica;

ART. 6

(Ruolo dell'Amministrazione Comunale)

L'Amministrazione Comunale è responsabile del servizio di ristorazione scolastica anche nel caso in cui sia affidato in tutto o in parte a terzi. Spettano all'Amministrazione Comunale:

- a) la definizione degli obiettivi e la relativa programmazione del servizio nonché le conseguenti decisioni in materia di istituzione, estensione, dismissione e ristrutturazione di servizi;
- b) l'organizzazione e la gestione delle risorse impiegate nella produzione del servizio;
- c) le decisioni di politica tariffaria;
- d) la gestione dei rapporti con i soggetti di cui al precedente art. 5;
- e) le attività di verifica del buon andamento del servizio di ristorazione scolastica inteso come complesso di risultati positivi ottenuti ;
- f) l'applicazione delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e del lavoro.

ART. 7

(Ruolo delle autorità sanitarie)

Il Servizio Igiene Alimenti Nutrizione (SIAN) dell'A.U.L.S.S. 13 competente per territorio ha competenza in ordine:

- alla *registrazione* delle attività di ristorazione scolastica ed alla vigilanza sulle strutture, attrezzature e procedure di svolgimento del servizio, finalizzata alla verifica del rispetto della normativa vigente in materia di igiene degli alimenti;
- alla promozione di iniziative di formazione-aggiornamento in collaborazione con l'Amministrazione Comunale ed altri soggetti;
- all'applicazione di linee guida sui menù relativi ai diversi ordini di scuole e sulla loro corretta applicazione nell'ottica di un graduale e progressivo miglioramento delle abitudini alimentari di minori e delle rispettive famiglie;
- alla valutazione delle certificazioni mediche volte ad evidenziare intolleranze alimentari e alla formulazione di regimi alimentari ad personam per problematiche particolari secondo i criteri contenuti nelle linee guida nazionali e regionali;

- agli interventi educativi tesi al potenziamento di abitudini alimentari corrette nella popolazione scolastica in collaborazione con le Istituzioni scolastiche e con il Comune.

ART. 8 (Ruolo dell'Amministrazione Scolastica)

L'Amministrazione Scolastica contribuisce al buon funzionamento del servizio di ristorazione scolastica assicurando:

- a) un intervallo di tempo adeguato per la consumazione del pasto;
- b) l'apporto specifico e qualificato del personale insegnante per l'assistenza educativa durante la consumazione del pasto, se previsto dalle disposizioni di legge;
- c) l'eventuale partecipazione di propri rappresentanti ai lavori della Commissione Mensa;
- d) lo svolgimento di una costante attività di osservazione del gradimento del servizio da parte dei piccoli utenti;
- e) la collaborazione con SIAN e con la ditta appaltatrice del servizio per la promozione delle attività di educazione alimentare.

ART. 9 (Composizione e compiti della Commissione mensa)

1. La Commissione Mensa svolge, nell'interesse degli utenti e di concerto con l'Amministrazione Comunale, attività:
 - di collegamento tra l'utenza e l'Amministrazione Comunale, facendosi carico di rappresentare le diverse istanze che pervengono dall'utenza;
 - di verifica della qualità del servizio ed in particolare del gradimento attraverso le schede di rilevazione predisposte d'intesa con l'Amministrazione Comunale e SIAN utilizzabili presso le singole mense, con particolare riguardo allo "scarto". Sono consentiti non più di 10 (dieci) accessi complessivi (cumulativi per entrambi i genitori rappresentanti) per ciascun plesso dove è attivata la mensa, per anno scolastico;
 - di promozione e realizzazione di iniziative di educazione alimentare insieme al SIAN, all'Amministrazione Comunale, alla ditta appaltatrice del servizio e alle Istituzioni Scolastiche;
 - di raccolta delle valutazioni espresse dai genitori e conseguente sottoposizione delle stesse all'attenzione dell'Amministrazione Comunale;
 - consultive nei confronti dell'Amministrazione Comunale per quanto riguarda le variazioni del menù, gli orari, le modalità di erogazione del servizio, le tariffe e le proposte di modifica del presente Regolamento;
 - di proposta all'Amministrazione Comunale in ordine al funzionamento del servizio, al suo miglioramento e ad iniziative di educazione alimentare nelle scuole in collaborazione con il SIAN;
 - di verifica dello stato di attuazione delle proposte avanzate ed approvate in sede di riunioni della Commissione.
2. La Commissione Mensa è composta da n. 2 (due) rappresentanti dei genitori per ogni plesso scolastico ove sia attivo il servizio di ristorazione scolastica (asilo nido comunale, scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 1^a grado) che permane nella carica anche durante il periodo estivo qualora la scuola sia sede di centro ricreativo estivo, al fine di svolgere le attività di cui al comma precedente, in funzione del servizio di ristorazione destinato ad essere fruito dai bambini frequentanti il centro ricreativo estivo. Fanno parte della Commissione Mensa anche 4 (quattro) rappresentanti dei docenti, in veste di utenti del servizio, di cui (1) uno per l'asilo nido

- comunale, (1) uno per la scuola dell'infanzia, 1 (uno) per la scuola primaria e uno per la scuola secondaria di 1^ grado, nominati dal Dirigente scolastico.
3. Il rappresentante dei genitori è nominato dai competenti organi scolastici sulla base di procedure elettive da tenersi, di regola, contestualmente all'elezione annuale degli organi di rappresentanza dei genitori. Il nominativo del rappresentante deve essere comunicato per iscritto all'Amministrazione Comunale a cura dell'autorità scolastica entro sette giorni dallo svolgimento delle procedure di elezione di cui sopra. Il rappresentante dei genitori rimane in carica per un intero anno scolastico e - comunque - fino alla nomina del nuovo rappresentante e può cessare dalla carica per dimissioni o in caso di sostituzione deliberata dall'organo scolastico competente. Il soggetto che perde lo status di genitore di un alunno frequentante il servizio di ristorazione scolastica decade automaticamente dalla carica di componente della Commissione Mensa. I rappresentanti dei genitori possono essere riconfermati nella carica al massimo per tre anni consecutivi.
 4. La Commissione Mensa nomina al suo interno un Presidente che la rappresenta, ne presiede le sedute e ne dirige i lavori assicurandone il buon andamento. Il Presidente è l'organo che si relaziona direttamente con l'Amministrazione Comunale e a questa presenta istanze e proposte relative al servizio di ristorazione scolastica. Il Presidente nomina il segretario verbalizzante tra i componenti della Commissione.
 5. La Commissione è convocata dal Presidente di concerto con l'Assessore alla Pubblica Istruzione e si riunisce almeno una volta all'anno. Ulteriori convocazioni possono essere effettuate su richiesta del Presidente o di almeno 1/3 dei componenti. In ogni caso le lettere di convocazione sono trasmesse ai componenti a cura del Settore comunale competente cui è demandata la gestione del servizio di ristorazione scolastica, attraverso l'Istituzione Scolastica e trasmessa, altresì, per conoscenza all'Amministrazione Comunale.
 6. Delle riunioni della Commissione Mensa viene redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, inviato in copia entro 15 (quindici) giorni all'Ufficio comunale competente.
 7. Ai lavori della Commissione Mensa possono partecipare senza diritto di voto l'Assessore alla Pubblica Istruzione o un suo delegato e il Capo Settore dell'ufficio comunale competente. Possono inoltre partecipare alle riunioni senza diritto di voto uno o più rappresentanti del SIAN e i rappresentanti della ditta a cui è affidato in tutto o in parte l'esecuzione del servizio di ristorazione scolastica.
 8. Con specifico riferimento ai locali di somministrazione pasti (refettori) il componente della Commissione Mensa può:
 - a. verificare che i locali siano puliti e mantenuti in ordine;
 - b. verificare il rispetto del menù giornaliero;
 - c. controllare le porzioni erogate sotto il profilo quantitativo, verificando che non siano manifestamente in eccesso od in difetto rispetto a quanto previsto;
 - d. assaggiare il pasto (porzione assaggio distribuita dal personale di cucina) su un tavolo a parte, al momento della distribuzione, per verificarne la rispondenza ai requisiti previsti per la parte rilevabile dall'esame gustativo;
 - e. osservare il comportamento degli addetti al servizio nei confronti degli utenti;
 - f. osservare il funzionamento del servizio al fine di raccogliere dati e contribuire a rilevare e segnalare la qualità complessiva dell'evento "pasto" sotto il profilo socio – educativo, verificando altresì l'appetibilità del cibo, il gradimento delle singole portate (e quindi il gradimento del menù da parte dei piccoli utenti), la presentazione dei piatti (aspetto e servizio) e ogni altro aspetto ritenuto rilevante per il buon funzionamento della mensa.
 9. I rappresentanti della Commissione mensa non devono in alcun modo interferire con l'attività del personale addetto alla refezione, né deve essere espresso alcun tipo di osservazione col suddetto personale.
 10. L'attività della Commissione Mensa si deve limitare all'osservazione e alla verifica delle procedure e dell'andamento del servizio, quali si manifestano durante la consumazione dei pasti.

11. Le schede di rilevazione, compilate dai membri della Commissione Mensa, devono essere inoltrate dal Presidente della Commissione stessa esclusivamente al Responsabile comunale del servizio di ristorazione scolastica.
12. I componenti della Commissione Mensa hanno diritto di ricevere dall'Amministrazione Comunale ogni informazione utile per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti.

ART.10

(Ditta appaltatrice del servizio di ristorazione scolastica)

1. La ditta appaltatrice o gli eventuali altri soggetti con cui sussistono eventuali rapporti convenzionali per la gestione di parti del servizio di mensa, sono tenuti ad assicurare prestazioni corrispondenti agli standard di igiene, sicurezza e qualità previsti dalla normativa vigente e delle clausole dei capitolati speciali d'appalto.
2. La ditta appaltatrice può sottoporre all'Amministrazione Comunale osservazioni e proposte di miglioramento del servizio.

ART. 11

(Servizio di ristorazione presso l'asilo nido comunale integrato)

1. Il presente Regolamento si applica anche al servizio di ristorazione istituito presso l'asilo nido comunale.
2. In relazione alle particolari caratteristiche del servizio asilo nido, fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di poteri di validazione del menù da parte del SIAN, i menù possono essere adattati alle eventuali esigenze specifiche di carattere temporaneo dei singoli utenti, in accordo con le famiglie e il servizio di assistenza pediatrica.

ART. 12

(Norme finali)

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento vale la normativa nazionale e regionale in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il primo febbraio 2014, con la contestuale abrogazione di ogni altro antecedente provvedimento incompatibile con lo stesso.